

SENT. 403/06



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

N. 161628/01

N. 4364 Cron

N. 1681 Rep.

Il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho - in
composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna
Bellesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.161628/2001 promossa

DA

M [REDACTED] (C.F. TGNMRC43A07F205L), difeso
dagli avv.ti Silvio e Matteo Rezzonico, presso lo studio dei quali,
in Rho, Largo Kennedy, 1, è elettivamente domiciliato, giusta
delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

I [REDACTED], quale titolare della pizzeria "I [REDACTED]",
difeso dagli avv.ti Roberto Ruggieri e Maurizio Donelli, presso il
cui studio, in Milano, Via Maffei, 10, è elettivamente domiciliato,
giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

E

F [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in persona del legale
rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Nicola Loguercio,
presso il cui studio, in Milano, Via dei Martiri, 4, è elettivamente

FS

domiciliata, giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

E

G [REDACTED] (P. I. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Carlo Nebbia, presso il cui studio, in Milano, Via Besana, 11, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

TERZA CHIAMATA

Oggetto: Immissioni moleste e risarcimento danni

TERZA CHIAMATA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Marco Tognazzo conveniva in giudizio I [REDACTED], quale titolare della pizzeria " [REDACTED] " e la s.r.l. [REDACTED], assumendo di essere proprietario di una villetta sita in [REDACTED] Via della Liberazione, 2; che l'abitazione dello stesso era posta di fronte alla pizzeria " [REDACTED] ", di proprietà della [REDACTED] e gestita da [REDACTED] I [REDACTED] che, dal camino di detta pizzeria, fuoriuscivano fumi, fuliggine e odori acri che investivano il garage, i balconi, le stanze e il giardino dell'attore; che, già nell'ottobre 1995, quest'ultimo aveva convenuto in giudizio la pizzeria " [REDACTED] " per ottenere la cessazione delle immissioni moleste; che, in corso di causa, le parti erano addivenute ad una transazione con la quale l'allora titolare della pizzeria si era impegnato ad innalzare il camino da m 6,40 a m 6,60, nonché a pulirlo una volta l'anno; che detto innalzamento era stato effettuato mediante la saldatura di un secondo tubo lungo cm 50 eseguita non a regola d'arte, tanto che dalla giunta continuavano verificarsi fuoriuscite di fumo; che le esalazioni nocive che ne derivavano avevano acutizzato la sua rinite cronica e che il fumo e la fuliggine continuavano a danneggiare la pianta di cachi che si trovava nel suo giardino, rendendone i frutti immangiabili, e annerivano la biancheria stesa sul balcone e i davanzali delle finestre; che i funzionari della ASL di Pero, durante un sopralluogo in pizzeria, nel novembre 1999 avevano rilevato la presenza di evidenti incrostazioni di fuliggine intorno all'aspiratore eolico montato sul comignolo del camino utilizzato per l'espulsione dei fumi del forno a legna; che il titolare della pizzeria non aveva mantenuto neppure l'impegno di pulire il

camino una volta all'anno; che le immissioni di fumo eccedevano la normale tollerabilità.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti ad adottare i provvedimenti più idonei a far cessare le immissioni di fumo e fuliggine sul proprio fondo nonché la condanna degli stessi a risarcire, ai sensi dell'art.2043 c.c. tutti i danni patiti, con riserva di quantificazione in separato giudizio.

La [redacted] si costituiva eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere stata la stessa del tutto estranea sia alla controversia giudiziale, sia all'accordo transattivo, e per non essere più proprietaria dell'immobile dal quale provenivano le asserite immissioni.

Nel merito, rilevava che, essendo state realizzate le modifiche concordate con la transazione stipulata dall'attore con la titolare della pizzeria "[redacted], [redacted]", ed avendo il sig. T [redacted] dichiarato di non aver più alcuna pretesa da avanzare nei confronti della stessa, la domanda dal medesimo proposta avrebbe dovuto essere rigettata.

I [redacted] si costituiva all'udienza di prima comparizione, asserendo che, poiché era già stato realizzato l'innalzamento previsto nella transazione, l'attore era privo d'interesse ad agire e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

M [redacted] chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la s.r.l. Gardenia, nuova proprietaria dei locali della pizzeria, nei cui confronti estendeva la domanda.

La terza chiamata si costituiva, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la sussistenza delle immissioni lamentate.

Chiedeva, conseguentemente, il rigetto della domanda.

Ammesse ed assunte le prove dedotte, espletata c.t.u. diretta ad accertare l'entità delle immissioni oggetto di controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.6.2006 e, in tale data, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Motivi della decisione

L'attore propone cumulativamente l'azione diretta a far accertare l'illegittimità delle immissioni provenienti dall'immobile di proprietà della [REDACTED], condotto in locazione da [REDACTED] e ad ottenere la realizzazione delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare, nonché l'azione, per la responsabilità aquiliana, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dalle stesse, ai sensi dell'art.2043 c.c.

L'azione inibitoria ex art.844 c.c. è finalizzata ad ottenere, nei confronti del conduttore e della [REDACTED], società proprietaria dell'immobile al momento dell'instaurazione della causa, la condanna ad adottare le misure più idonee a far cessare le immissioni di fumo e di fuliggine sul fondo dell'attore.

L'azione di risarcimento danni, ai sensi dell'art.2043 c.c., viene invece esercitata anche nei confronti dell'ex proprietaria dell'immobile ove è collocata la pizzeria in quanto l'attore assume che il fenomeno delle immissioni ha avuto inizio prima dell'acquisto del bene da parte della [REDACTED]

[Handwritten mark]

Va detto subito che il fatto che siano state proposte cumulativamente entrambe le azioni svuota di contenuto l'eccezione d'incompetenza per materia sollevata dal convenuto [REDACTED] che, nella memoria depositata ai sensi dell'art.180 c.p.c., rileva che la domanda avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.

In ogni caso, l'immobile di parte convenuta non è adibito "a civile abitazione", come previsto dall'articolo citato ai fini dell'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace. Pertanto, l'eccezione d'incompetenza va respinta.

Passando al merito, va detto che le domande proposte devono essere integralmente accolte nei confronti di [REDACTED]

Infatti, l'istruttoria svolta e la c.t.u. assunta hanno consentito di appurare che, dalla canna fumaria del ristorante pizzeria "[REDACTED]", provengono emissioni di fuliggine, di fumo e di odori, in quanto il camino è posto a servizio del forno a legna utilizzato per l'attività di pizzeria.

Mentre le emissioni di fumi e di odori possono ritenersi contenute nei limiti della normale tollerabilità, non altrettanto deve ritenersi per le emissioni di fuliggine.

In particolare, i testi [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] hanno riferito che, dal camino della pizzeria, fuoriescono fumi, fuliggine e odori acri che si diffondono nell'ambito della proprietà dell'attore e che la fuliggine arriva ad annerire anche la biancheria stesa sul balcone e i davanzali delle finestre.

Tale ultima circostanza è stata accertata anche dal consulente tecnico d'ufficio, ing. [REDACTED] che, nel corso di un

sopralluogo presso l'immobile dell'attore, ha rilevato la presenza di "piccoli grumi di fuliggine finissima (...) in grado di macchiare le superfici con cui vengono a contatto (ad esempio abiti, biancheria stesa ad asciugare, foglie ed eventuali frutti degli alberi del giardino ecc.)".

Del resto, la raccomandata inviata dall'ASL della Provincia di Milano al convenuto [redacted], all'attore e al sindaco del Comune di Pero, a seguito dell'esposto relativo ad "inconvenienti igienici in Pero - Via della Liberazione n.2", in data 19 novembre 1999 contiene la segnalazione della presenza di "evidenti incrostazioni di fuliggine intorno all'aspiratore eolico montato sul comignolo del camino utilizzato per l'espulsione dei fumi del forno a legna" nonché di "colaticcio" "lungo la saldatura, a suo tempo realizzata per innalzare il camino" (doc.9 di parte attrice).

È indubbio che la presenza della fuliggine su davanzali, biancheria stesa ad asciugare, abiti, foglie e frutti del giardino comporta, per l'attore, limitazioni e difficoltà tali da far ritenere sicuramente oltre i limiti della normale tollerabilità le emissioni provenienti dalla canna fumaria della pizzeria oggetto di causa.

Per tali motivi, il gestore della pizzeria dovrà provvedere ad approntare gli strumenti più idonei a far cessare dette esalazioni. Ad avviso del c.t.u., benché l'altezza della canna fumaria sia inferiore a quella stabilita nell'atto di transazione stipulato fra l'attore e la ex titolare della pizzeria, la stessa è conforme alla normativa in materia e "Il rimedio per eliminare definitivamente le immissioni eccedenti la normale tollerabilità ed al tempo stesso mantenere in esercizio il forno a legna del ristorante pizzeria, in modo da contemperare esigenze della produzione con le ragioni

della proprietà come stabilito dal 2° comma dell'art.844 c.c., è costituito dall'installazione lungo l'asta del camino esternamente in copertura, oppure internamente al locale del ristorante pizzeria sopra il forno, di un'apparecchiatura per il filtraggio ad acqua dei fumi".

Quanto alle doglianze espresse dai convenuti I [redacted] e C [redacted], relativamente alla rinuncia ad agire espressa dall'attore nella transazione sottoscritta in data 4 luglio 1996, si osserva che, fermo restando che il contratto stipulato vincola esclusivamente i soggetti che lo hanno sottoscritto, non potendo dispiegare effetti nei confronti di terzi, in detta transazione, la dichiarazione del sig. Tognazzo "di non aver più niente a pretendere per alcun titolo, causa, ragione o domanda dalla sig.ra [redacted]" presupponeva che venisse realizzato l'innalzamento della canna fumaria esistente e non implicava alcuna rinuncia che prescindesse dall'eliminazione "in via definitiva, delle lamentate immissioni di fumi, fuliggine ed odori" (doc.1 di parte attrice).

Tutte le eccezioni d'inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda, basate sull'esistenza della citata transazione, vanno pertanto respinte.

[redacted] va anche condannato a rifondere all'attore i danni a quest'ultimo derivati in conseguenza delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità.

Tali danni consistono in una lesione dell'integrità fisica del sig. Tognazzo e devono ritenersi provati sulla scorta degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta, nonché delle cartelle e delle certificazioni mediche prodotte.

In particolare, dai certificati medici allegati dall'attore quali docc. 4 e 5, risulta che lo stesso è affetto da riniti con carattere di cronicità e che "la presenza, in particolari circostanze ed ore della giornata, di particelle contenute nel fumo o dai vapori propagatisi nell'abitazione del Sig. [REDACTED] sono da considerarsi elementi di inquinamento e causa di insorgenza di patologia propria dell'apparato respiratorio".

Dovendosi, pertanto, ritenere provata la sussistenza di esalazioni nocive, sia attraverso le dichiarazioni dei testi di parte attrice, sia grazie alle verifiche compiute dal c.t.u. in occasione del sopralluogo effettuato presso la villetta dell'attore, nonché il danno alla salute e il nesso di causalità fra le immissioni lamentate e la patologia dell'apparato respiratorio dalla quale è affetto l'attore, per come risulta dai certificati medici citati, [REDACTED] va condannato a risarcire il danno che l'attore si riserva di quantificare in un successivo giudizio.

È configurabile, infatti, in capo al gestore una responsabilità, ai sensi dell'art.2043 c.c., per non aver provveduto, nonostante le reiterate richieste dell'attore, a contenere le esalazioni nocive nei limiti della normale tollerabilità, approntando gli strumenti adeguati ad evitare che il sig. [REDACTED] subisse gli effetti negativi delle immissioni provenienti dalla pizzeria.

Lo stesso, quale titolare del ristorante pizzeria "[REDACTED]", aveva l'obbligo di verificare l'idoneità della canna fumaria ad assolvere alla propria funzione conformemente alla normativa dettata in materia, non solo provvedendo alla pulizia periodica della canna fumaria, ma anche adottando tutti gli accorgimenti utili al fine di

[Handwritten signature]

eliminare i rischi per la salute derivanti dall'attività svolta all'interno della pizzeria.

La responsabilità è agganciata al potere di disposizione e di controllo esercitato dal gestore della pizzeria sugli strumenti attraverso i quali egli esercita la propria attività.

Per tale motivo, deve ritenersi che siano esenti da ogni responsabilità, sia ai sensi dell'art.844 c.c., sia ai sensi dell'art.2043 c.c., la [redacted] e la [redacted].

In particolare, si afferma in giurisprudenza, in tema di azione personale di risarcimento del danno da immissioni ai sensi dell'art.844 c.c., che la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni sussiste allorquando sia ravvisabile un nesso di causalità e non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa per aver concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sé moleste ai vicini e per non aver adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili (Cass.318/85).

Tali elementi di responsabilità avrebbero dovuto essere dimostrati dall'attore.

Se, infatti, deve ritenersi che la proprietaria dell'immobile fosse a conoscenza del fatto che nello stesso veniva esercitata un'attività di ristorazione, non vi è prova del fatto che la proprietaria fosse consapevole del fatto che le caratteristiche della canna fumaria consentivano al gestore della pizzeria di provocare, con la propria



Handwritten signature or mark.

attività, immissioni eccedenti la normale tollerabilità nel fondo del vicino.

Avendo agito l'attore ai sensi dell'art.2043 c.c. e non ai sensi dell'art.2051 c.c., la responsabilità, per dolo o per colpa, in capo al proprietario dell'immobile, va rigorosamente provata.

Dagli atti e dai documenti di causa è emerso che l'attore ha sempre rivolto le sue doglianze al titolare della pizzeria, dapprima alla signora [REDACTED], nei cui confronti soltanto aveva radicato un precedente giudizio e stipulato un atto di transazione, e successivamente, al sig. [REDACTED].

Non vi sono, pertanto, elementi per affermare che la proprietà abbia colpevolmente omissso di vigilare e di assumere i provvedimenti idonei ad eliminare le immissioni nocive.

Per le motivazioni che precedono, la domanda formulata nei confronti delle società [REDACTED] e [REDACTED] va respinta.

[REDACTED] ha prodotto, all'udienza del 9.7.2003, il contratto di cessione di azienda che documenta l'avvenuta cessione della pizzeria alla società "[REDACTED] a.s. di [REDACTED] [REDACTED]" in data 12.12.2002.

Ai sensi dell'art.111 c.p.c., la sentenza spiega efficacia anche nei confronti dell'avente causa dal convenuto.

Stante la soccombenza, [REDACTED] va condannato a rifondere all'attore le spese di lite.

Vanno invece compensate, sussistendo giusti motivi, le spese tra l'attore e [REDACTED] nonché tra l'attore e [REDACTED].

Le spese di c.t.u., già liquidate in complessivi € 3.299,03, vanno infine poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulle domande proposte da M [redacted], ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa e respinta, così provvede:

-ordina a I [redacted] e di provvedere alla realizzazione degli interventi indicati dal c.t.u. ing. C [redacted], in particolare, all'installazione di un'apparecchiatura per il filtraggio ad acqua dei fumi;

-condanna I [redacted] a risarcire all'attore i danni subiti, da quantificarsi in separato giudizio;

-respinge le domande formulate dall'attore nei confronti di I [redacted] e di C [redacted];

-condanna I [redacted] a rifondere a M [redacted] le spese di lite, liquidate complessivamente in € 8.683,85, di cui € 3.813,00 per diritti ed € 3.950,00 per onorari, oltre rimborso spese generali e I.V.A.;

- pone le spese di c.t.u., già liquidate in complessivi € 3.299,03, definitivamente a carico del convenuto medesimo;

-compensa le spese di lite fra l'attore e I [redacted] e fra lo stesso e la C [redacted]

Sentenza esecutiva.


Rho, 10.11.2006

Il giudice



Anna Bellesi



IL CANCELLIERE
Enrica Pagnotta



Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE DISTACCATA DI RHO
DEPOSITATO
Mo. n. 01/12/06
L. 10.11.2006
PAGELLA SPESA



RIFUFFAX
01/12